

2020

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Le principali misure in materia di contratti pubblici nel D.L. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020)

Introduzione

Con il Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020 , n. 76) recentemente convertito in Legge (L. 11 settembre 2020, n. 120) il Legislatore è intervenuto in maniera particolarmente incisiva sulla materia dei contratti pubblici, con l'obiettivo dichiarato di favorire gli investimenti e snellire le procedure in detto settore.

Andiamo, dunque, ad analizzare le misure di recente introdotte dal Legislatore nazionale.

Le novità introdotte in materia di contratti pubblici dal Decreto Semplificazioni

Alle misure in materia di contratti pubblici è dedicato il Capo I del Decreto che interviene su tutte le fasi delle procedure concernenti gli appalti pubblici e in particolare:

- sulla fase pubblicistica di gara volta alla scelta del contraente cui affidare la commessa pubblica (artt. **1, 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 8 e 8-bis**);
- sulla fase privatistica di esecuzione dei contratti oggetto delle procedure di gara (artt. **4-bis, 5, 6, 7, 8 e 9**);
- in materia di ricorsi giurisdizionali concernenti i contratti pubblici (art. **4**).

L'efficacia temporale delle disposizioni del Decreto Semplificazioni

Come meglio specificato nel prosieguo, le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni in materia di appalti pubblici hanno **una validità temporale differenziata**.

Da un lato, infatti, il citato Decreto ha introdotto una disciplina derogatoria del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) **di natura transitoria applicabile soltanto alle procedure avviate entro il 31 dicembre 2021** (termine prorogato dalla Legge di conversione n. 120/2020 atteso che originariamente il D.L. n. 76/2020 individuava il termine del 31 luglio 2021).

Dall'altro lato, alcune modifiche incidono direttamente sul Codice dei contratti pubblici e sul Codice del processo amministrativo (c.p.a.), **novellandone il contenuto in maniera stabile**.

Articolo 1 – Procedure per i contratti sotto soglia

L'art. 1 introduce un **regime transitorio** applicabile alle procedure, indette **sino al 31 dicembre 2021**, concernenti **contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie**.

In tali ipotesi - in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - le Stazioni appaltanti ricorrono a due procedure alternative:

- **affidamento diretto per i lavori di importo inferiore ad € 150.000 e per servizi e forniture** - ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura nonché attività di progettazione - **di importo inferiore ad € 75.000**. In tale ipotesi la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre che contenga gli elementi previsti dall'art. 32 del Codice;

-
- **procedura negoziata senza bando** ai sensi dell'art. 63 del Codice, previa consultazione: a) di almeno **5 operatori** per i servizi o forniture di importo inferiore alla soglia europea (214.000 €) e per i lavori fino a 350.000 €; b) di almeno **10 operatori** per i lavori fino ad 1 milione di euro; c) di almeno **15 operatori** per i lavori di importo inferiore alla soglia europea (5.350.000 €).

Gli inviti alla procedura devono essere formulati sulla base di indagini di mercato o di elenchi degli operatori economici e nel rispetto del **principio di rotazione** e della dislocazione territoriale degli invitati.

Le procedure possono essere aggiudicate o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) previa valutazione dell'anomalia dell'offerta o secondo il criterio del minor prezzo con applicazione del metodo di esclusione automatica dalla gara di cui all'art. 97 del Codice.

Le procedure devono concludersi **entro due mesi** (per gli affidamenti diretti) o **entro quattro mesi** (per le procedure negoziate) dalla data del loro avvio, fatti salvi gli interventi sospensivi dell'autorità giudiziaria.

Il relativo contratto deve essere stipulato tempestivamente, con immediato avvio della sua esecuzione. La violazione delle tempistiche stabilite dall'art. 1 costituisce motivo di valutazione e possibile causa di responsabilità erariale per il RUP mentre, qualora sia imputabile all'operatore economico, **determina l'esclusione dalla procedura o la risoluzione di diritto del contratto.**

Non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice e, qualora ritenuta necessaria per motivate ragioni, il suo importo è dimezzato rispetto a quello previsto dal citato articolo.

In sede di conversione in Legge del Decreto Semplificazioni il Legislatore ha specificato che **anche le procedure semplificate di cui all'art. 1 sono soggette al rispetto del principio di pubblicità**, garantito:

- dalla pubblicazione dell'atto di avvio della procedura sul sito internet istituzionale della Stazione appaltante;
- dalla pubblicazione, sempre sul sito internet istituzionale, dell'**avviso sui risultati della procedura** di affidamento recante anche l'indicazione dei soggetti invitati (pubblicazione non necessaria nel solo caso di affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 €).

Articolo 2 – Procedure per i contratti sopra soglia

L'art. 2 introduce un **regime transitorio** - valevole in relazione alle procedure indette **sino al 31 dicembre 2021** - per le procedure relative a **contratti di importo superiore alle soglie comunitarie**.

In base a tale regime le stazioni appaltanti possono sempre ricorrere alle procedure ordinarie, ovvero:

- procedura aperta (art. 60 del Codice);
- procedura ristretta (art. 61 del Codice);
- procedura competitiva con negoziazione (art. 62 del Codice);
- dialogo competitivo, qualora ne ricorrano i presupposti (art. 64 del Codice).

In tali ipotesi **opera automaticamente la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza** che si considerano comunque sussistenti senza necessità di motivazione sul punto (**comma 2**).

Il **comma 3** reca le disposizioni concernenti la **procedura negoziata senza bando** (art. 63 del Codice) e prevede la possibilità di ricorrere a tale procedura solo nella misura strettamente necessaria, e cioè a fronte **di ragioni di estrema urgenza correlate agli effetti negativi dell'emergenza sanitaria** o di ipotesi in cui la sospensione emergenziale delle attività abbia reso impossibile rispettare i termini delle procedure ordinarie, benché abbreviati nei termini che precedono.

In sede di conversione in Legge del Decreto Semplificazioni il Legislatore ha specificato che anche la procedura negoziata senza bando è soggetta al rispetto del **principio di pubblicità, garantito dalla necessità di previa pubblicazione, sul sito internet istituzionale della Stazione appaltante, dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente.**

Il **comma 4**, a sua volta, dispone che - **nel caso in cui sussistano le ragioni di estrema urgenza di cui al comma 3** - nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti relativi a particolari settori (edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria; infrastrutture per la sicurezza pubblica; trasporti; infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche; interventi funzionali alla transizione energetica; messa a norma di edifici pubblici per attività istituzionali) **l'Amministrazione possa operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto:

- delle norme antimafia;
- dei **vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE**;
- degli artt. 30 , 34 e 42 del Codice nonché della normativa in materia di **subappalto**.

L'approvazione e la validazione di ciascuna fase progettuale e delle fasi di esecuzione dei contratti di cui all'art. 2 è demandata al Responsabile unico del procedimento (**RUP**) all'uopo nominato.

In maniera sostanzialmente analoga a quanto disposto dall'art. 1 del Decreto, il Legislatore ha previsto che le procedure di cui all'art. 2 debbano concludersi **entro sei mesi** dalla data del loro avvio, fatti salvi gli interventi sospensivi dell'autorità giudiziaria.

Il relativo contratto deve essere stipulato tempestivamente, con immediato avvio della sua esecuzione.

La violazione delle citate tempistiche costituisce motivo di valutazione e possibile causa di responsabilità erariale per il RUP mentre, qualora sia imputabile all'operatore economico, **determina l'esclusione dalla procedura o la risoluzione di diritto del contratto.**

Articoli 2 bis e 2 ter

L'**art. 2 bis** - introdotto in sede di conversione del Decreto - specifica che possono partecipare alle procedure di affidamento di cui agli artt. 1 e 2 del medesimo Decreto anche gli operatori economici **in forma di raggruppamenti temporanei di imprese** di cui all'art. 3, comma 1, lett. u), del Codice.

Al riguardo si osserva che trattasi di disposizione **quantomeno superflua** - se non foriera di dubbi interpretativi in merito a quali operatori siano legittimati a partecipare alle procedure semplificate di affidamento previste dal Decreto Semplificazioni - considerando che il Decreto in esame non prevede deroghe al disposto dell'art. 45 del Codice.

L'**art. 2-ter** - anch'esso introdotto in sede di conversione - reca invece specifiche disposizioni volte a favorire l'attuazione di sinergie operative all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato.

Articolo 3 – Verifiche antimafia e protocolli di legalità

Il Decreto Semplificazione generalizza - quantomeno fino al 31 dicembre 2021 - l'istituto del **rilascio della documentazione antimafia in via di urgenza** di cui all'art. 92, comma 3, del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011).

La P.A. potrà procedere al rilascio dell'**informativa liberatoria provvisoria** - previa consultazione della Banca dati nazionale (BDNA) e del Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI) - **anche nei confronti di soggetti non censiti**, a condizione che non sussistano condizioni impeditive (misure di prevenzione o interdittive antimafia per tentativo di infiltrazione mafiosa).

L'informativa provvisoria consente di stipulare contratti con la P.A. **sotto condizione risolutiva** in caso di esito negativo delle verifiche, da compiersi entro 60 giorni.

In ipotesi di esito negativo delle verifiche i contratti stipulati sono oggetto di **recesso**, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite dalla P.A..

Il medesimo art. 3 introduce, poi, **un nuovo articolo nel Codice antimafia (art. 83-bis)** recante una specifica **disciplina dei Protocolli di Legalità**.

In base a tale disciplina **il Ministero dell'Interno può stipulare**, con soggetti istituzionali, con imprese di rilevanza strategica a livello nazionale nonché con le associazioni sindacali e con quelle rappresentative di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, **dei protocolli volti ad estendere l'applicabilità della normativa antimafia anche ai rapporti tra contraenti (pubblici e privati) e terzi.**

Infine, il nuovo **art. 83-bis** prevede che le Stazione appaltanti devono prevedere nei bandi di gara che **il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto.**

Articolo 4 – Misure relative ai ricorsi giurisdizionali

Particolarmente rilevanti sono le **misure di carattere processuale introdotte dal Decreto** che, secondo il loro tenore letterale, trovano applicazione senza limiti di tempo.

In particolare, **l'art. 4 prevede** quanto segue:

- a fronte di ricorsi relativi alle procedure sotto e sopra soglia UE (artt. 1 e 2, comma 2 del Decreto) è prevista **l'applicabilità dell'art. 125, comma 2, c.p.a.** - norma prevista in relazione alle controversie concernenti infrastrutture strategiche - **in base al quale il Giudice Amministrativo, in sede cautelare, deve tener conto delle probabili conseguenze della sospensione della procedura o del contratto, con particolare riferimento al preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera.** Inoltre, sempre a fini cautelari, il Giudice deve valutare l'eventuale irreparabilità del pregiudizio subito

dal ricorrente, che deve comunque essere comparato con l'interesse pubblico alla celere prosecuzione e conclusione della procedura di gara;

- a fronte di ricorsi relativi a procedure sopra-soglia caratterizzate da particolare urgenza (art. 2, comma 3 del Decreto) è prevista **l'integrale applicabilità dell'art. 125 c.p.a.** (norma come detto prevista in relazione alle controversie concernenti infrastrutture strategiche). Si tratta, come noto, di un regime di particolare favore per la parte pubblica, volto a garantire una maggior tutela dell'interesse pubblico alla sollecita conclusione delle procedure di gara.

L'art. 4 prevede, poi, delle **modifiche al rito abbreviato in materia di contratti pubblici** di cui all'art. 120 c.p.a..

In particolare, è previsto che i ricorsi introdotti tramite tale rito debbano essere **di norma definiti con sentenza in forma semplificata** (cd. sentenza breve) all'esito della Camera di Consiglio concernente le misure cautelari, e ciò sia qualora entrambe le parti richiedano di limitare la decisione all'esame di un'unica questione sia *«in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa»* (periodo introdotto in sede di conversione dalla L. n. 120/2020).

In tali ipotesi la sentenza deve essere pronunciata **entro 15 giorni**, con possibilità di pronunciare entro tale termine il solo dispositivo, con riserva di pubblicare le relative motivazioni - in caso di procedimenti particolarmente complessi - entro i successivi 30 giorni.

Con tale norma, poi, **il Legislatore ha modificato l'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici** che - nell'attuale formulazione - dispone che la Stazione appaltante deve sottoscrivere il contratto d'appalto entro 60 giorni da quando l'aggiudicazione è divenuta efficace (o nel diverso termine previsto dalla lex specialis) potendo differire tale termine, d'accordo con il soggetto aggiudicatario, soltanto qualora ciò sia funzionale a consentire la sollecita esecuzione del contratto .

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto **deve essere motivata in relazione all'esistenza di un interesse pubblico di rilievo nazionale** e costituisce un elemento di valutazione e possibile causa di responsabilità erariale per il dirigente preposto.

La norma **esclude, infine, che costituisca motivo di sospensione la pendenza di un ricorso giurisdizionale**, qualora il Giudice non abbia esplicitamente sospeso o inibito la stipula del contratto.

Articolo 4 bis – Ulteriori misure in materia di contratti pubblici

L'art. 4 bis, introdotto in sede di conversione del Decreto semplificazioni, prevede **la possibilità per la Stazione appaltante** - nel caso di **appalti di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario-ospedaliero** che abbiano subito un incremento di spesa dovuto al Covid-19 superiore al 20% - di **revocare l'aggiudicazione** prima della stipula del relativo contratto o di **risolvere il contratto**, qualora già stipulato.

Ciò ferma restando la possibilità di modificare il contenuto dei su citati contratti nei limiti di cui all'art. 106 del Codice.

Articolo 5 – Sospensione dell’esecuzione delle opere pubbliche

L’art. 5 introduce **un regime transitorio - valevole sino al 31 dicembre 2021** - in materia di sospensione dell’esecuzione delle opere pubbliche, disciplinata dall’art. 107 del Codice.

In particolare, il Legislatore ha previsto che la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione del contratto possa essere disposta **solo per il tempo strettamente necessario** ed a fronte di **4 possibili ipotesi aventi natura tassativa**, ovvero:

- cause previste da disposizioni di legge penale, antimafia o da vincoli derivanti dall’appartenenza alla UE;
- gravi ragioni di ordine pubblico o rischi per la salute pubblica;

-
- gravi ragioni di ordine tecnico, rispetto alle quali non vi sia accordo tra parte pubblica e parte privata;
 - gravi ragioni di pubblico interesse.

La norma in questione prevede una disciplina diversificata per ciascuna delle 4 ipotesi in precedenza richiamate (alla quale si rinvia) ma **tutte le citate discipline di dettaglio prevedono il coinvolgimento del Collegio Consultivo Tecnico** istituito dall'art. 6 del Decreto Semplificazioni (ma già previsto, quale organo meramente facoltativo, dal Decreto Sblocca-cantieri – D.L. 32/2019) la cui funzione è quella di consentire l'ordinata gestione ed il sollecito superamento delle fasi di stallo nei lavori pubblici, agevolando la loro prosecuzione.

Nel caso in cui non sia comunque possibile proseguire i lavori da parte dell'impresa risultata aggiudicataria (o da parte di una delle imprese facente parte del RTI aggiudicatario ed in possesso dei necessari requisiti), **l'art. 5 prevede la possibilità** per la Stazione appaltante - previo parere del su citato Comitato - di **sostituire tale impresa** ricorrendo ad una delle seguenti ipotesi:

- esecuzione in via diretta, anche avvalendosi di altri enti o società pubbliche, previa stipula di apposita convenzione;
- scorrimento della graduatoria di gara al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni proposte dall'impresa interpellata, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile;
- indizione di una nuova procedura di gara concernente i soli lavori necessari a consentire il completamento dell'opera pubblica;

-
- proposta alle autorità governative di nominare un commissario straordinario preposto allo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera pubblica.

La disposizione specifica che l'impresa subentrante può proseguire i lavori anche ricorrendo ai lavoratori dipendenti dal precedente esecutore - qualora privi di occupazione - compatibilmente con le esigenze organizzative dell'operatore economico subentrato.

Infine, sul piano processuale, la norma dispone che **l'inadempimento agli obblighi contrattuali non costituisce in ogni caso una causa adeguata a comportare la sospensione dei lavori** e che il Giudice adito da una delle parti, sia in fase cautelare che di merito, è tenuto a tenere in debita considerazione l'interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell'opera.

Articolo 6 – Collegio consultivo tecnico

L'art. 6 reca disposizioni concernenti il **Collegio Consultivo Tecnico** - già previsto quale organo meramente facoltativo dal Decreto Sbloccacantieri (D.L. 32/2019) e conseguentemente abrogato in parte qua dal Decreto in esame - **la cui funzione è quella di consentire l'ordinata gestione ed il sollecito superamento delle fasi di stallo nei lavori pubblici**, agevolando la loro prosecuzione.

In particolare, **il comma 1** dispone che sia **obbligatoria** la costituzione presso ogni stazione appaltante del Collegio consultivo tecnico nei casi di esecuzione di **lavori di importo superiore alle soglie europee**, con la precisazione che, in tali ipotesi, il Collegio - oltre a svolgere i compiti previsti su citato art. 5 del Decreto - ha la funzione di assistere la Stazione appaltante nella «*rapida risoluzione*» delle controversie o

delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici.

Il medesimo comma prevede, poi, l'obbligo di costituzione del Collegio consultivo anche in relazione ai **contratti in corso di esecuzione**, all'uopo fissando un termine - particolarmente difficile da rispettare - di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto (ovvero entro il 16 agosto 2020).

Il **comma 2** specifica che il Collegio può essere formato da **3 componenti ovvero da 5 componenti** in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, specificando che tutti i componenti del Collegio devono possedere una **qualificazione professionale adeguata** alla tipologia dell'opera ed essere scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore.

Vengono, poi, disciplinate le ipotesi di **nomina facoltativa** del Collegio consultivo tecnico, ovvero:

- costituzione facoltativa nel caso di esecuzione di **appalti sottosoglia** (comma 4), secondo le modalità previste nel caso di nomina obbligatoria;
- costituzione facoltativa per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura anche nella **fase antecedente alla esecuzione del contratto**, con la precisazione che in tal caso la scelta compete alla sola Stazione appaltante, senza alcun coinvolgimento degli operatori economici partecipanti (comma 5).

Il **comma 3**, infine, disciplina le modalità con cui opera il Collegio e, al riguardo, specifica che:

- le determinazioni del Collegio sono di norma adottate a **maggioranza** dei componenti **entro 15 giorni** decorrenti dalla comunicazione dei quesiti;
- l'inosservanza delle determinazioni del Collegio viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, **grave inadempimento** degli obblighi contrattuali;
- le determinazioni del collegio hanno natura di **lodo contrattuale** ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c..

Articolo 7 – Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

L'art. 7 reca le disposizioni di carattere finanziario e, in particolare, prevede l'istituzione di un fondo denominato «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», con la finalità di garantire la **regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee** nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a esigenze sopravvenute legate allo stato emergenziale.

Il medesimo articolo specifica che il Fondo non può finanziare nuove opere, essendo finalizzato esclusivamente a consentire la prosecuzione dei lavori relativi ad opere pubbliche i cui contratti siano già in corso di esecuzione.

Articolo 8 – Altre disposizioni in materia di contratti pubblici

L'art. 8 reca una serie di disposizioni tra loro eterogenee, accomunate soltanto dal fatto che si tratta di norme relative al settore dei contratti pubblici.

Il **comma 1** concerne le procedure pendenti ovvero avviate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2021 e, al riguardo, dispone:

- che è **sempre autorizzata la consegna dei lavori o l'esecuzione del contratto in via d'urgenza** nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti dalla lex specialis (lett. a) integralmente sostituita dalla Legge di conversione);

-
- che le stazioni appaltanti possono prevedere l'obbligo per i concorrenti di visitare i luoghi solo qualora tale adempimento sia **strettamente indispensabile** in relazione al contenuto dell'appalto (lett. b);
 - che nelle procedure di gara ordinarie si applica la **riduzione dei termini per ragioni di urgenza** anche senza necessità di esplicita motivazione sul punto (lett. c);
 - che l'Amministrazione possa avviare delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche **in mancanza del loro inserimento nei documenti di programmazione** già adottati, a patto che detti documenti vengano aggiornati entro 30 giorni al fine di tenere in considerazione l'emergenza legata al Covid-19 (lett. d).

Il **comma 2**, a sua volta, dispone che nelle procedure in cui sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine di presentazione delle offerte la Stazione appaltante sia tenuta ad adottare il provvedimento di aggiudicazione **entro il 31 dicembre 2020**.

Il medesimo termine si applica alle procedure basate su accordi-quadro che siano efficaci alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (**comma 3**).

Il **comma 4** reca una serie di disposizioni di dettaglio concernenti i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto, finalizzate a consentire una celere conclusione delle opere pubbliche, snellendo le relative procedure.

Il **comma 5** prevede delle **modifiche al Codice dei contratti pubblici**, tra le quali si ritiene di richiamare quelle di maggior rilievo, ovvero:

- modifica dell'art. 36, comma 1, in base a cui diviene obbligatorio prevedere, nelle procedure sotto-soglia, delle **clausole sociali** volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (lett. 0a-bis);
- modifica dell'art. 38 in materia di qualificazione delle Stazioni appaltanti e Centrali di committenza. Di particolare rilievo l'istituzione presso l'ANAC di un apposito **elenco delle Stazioni appaltanti qualificate** e delle Centrali di committenza (lett. a);
- modifica dell'art. 46, comma 1, lett. a), con cui viene prevista la possibilità per gli **archeologi** di partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (lett. a-bis);

-
- modifica dell'art. 80, comma 4, in base alla quale la Stazione appaltante può escludere un operatore economico dalla procedura quando sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l'operatore non ha ottemperato agli **obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali**, anche **non definitivamente accertati**, purché il mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi del Codice (lett. b).

Le ulteriori modifiche previste al Codice dei contratti pubblici riguardano i consorzi (art. 48), le coperture assicurative contro i rischi professionali (art. 83), la finanza di progetto (art. 183), le forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale (art. 151) e il partenariato pubblico-privato per contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica (art. 180).

Il **comma 6** stabilisce che le novelle al Codice dei contratti pubblici si applicano alle procedure i cui bandi sono pubblicati successivamente all'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.

Il **comma 6 bis** - introdotto in sede di conversione - prevede che sino al 31 dicembre 2023 le Regioni possono autorizzare le Amministrazioni aggiudicatrici a **derogare alla procedura di dibattito pubblico**, consentendogli di procedere direttamente alle successive fasi progettuali.

Il **comma 7** proroga i termini di sospensione previsti dal **Decreto sblocca-cantieri** e, in particolare, quelli relativi al divieto di appalto integrato e ai criteri di selezione dei componenti delle commissioni di gara. L'applicazione dei relativi articoli del Codice resta, dunque, sospesa sino al 31 dicembre 2021. Viene, inoltre, prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di procedere, anche nei settori ordinari, **all'inversione tra esame delle offerte e verifica dei requisiti**.

Il **comma 7-bis** interviene sulla disciplina della gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici, che può essere attuata anche attraverso appalti pubblici di servizi.

Il **comma 8** affida al Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza Covid-19 l'acquisizione e la distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, necessari a garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

Il **comma 9**, a sua volta, autorizza il Commissario straordinario per il rafforzamento della risposta sanitaria ad avviare le procedure necessarie per dare attuazione ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e assistenziale.

Il **comma 10** prevede che la **proroga della validità dei DURC** - disposta dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) in relazione ai documenti in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 - non sia applicabile quando il DURC sia necessario ai fini della selezione del contraente o per la stipula del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal Decreto Semplificazioni.

Il **comma 10 bis** introduce un nuovo documento necessario per la partecipazione alle gare pubbliche, ovvero il «**documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera**», demandando le relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, il **comma 11** reca disposizioni in merito agli appalti nei settori della difesa e sicurezza.

Articolo 8-bis – Modifica al D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60/2019

L'art. 8 bis - introdotto in sede di conversione - prevede la modifica di una norma in materia di appalti, servizi e forniture, relativa all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario della **Regione Calabria**.

Articolo 9 – Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali

L'art. 9, a seguito delle integrazioni apportate in sede di conversione, reca una serie di disposizioni finalizzate:

- alla revisione, all'ampliamento e alla proroga della **disciplina dei commissari** previsti dal Decreto Sblocca-cantieri (comma 1);
- all'ampliamento dei poteri del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (comma 1-bis)
- Alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (comma 2);
- all'attribuzione di poteri straordinari a tutti i Commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni ivi indicate (comma 3).



M&D
STUDIO LEGALE



www.mdstudiolegale.it



info@mdstudiolegale.it



facebook.com/mdstudiolegale



linkedin.com/company/md-studio-legale

Via Michele Mercati 51
00197 Roma
Tel. 06 3212296